

REGOLAMENTO (CEE) N. 870/88 DELLA COMMISSIONE

del 30 marzo 1988

che prevede la concessione di un aiuto all'ammasso privato delle fibre corte di lino e delle fibre di canapa

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1308/70 del Consiglio, del 29 giugno 1970, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del lino e della canapa⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3995/87⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 1,

considerando che l'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1308/70 prevede la concessione di aiuti all'ammasso privato, qualora la disponibilità di fibre di lino riveli uno squilibrio temporaneo rispetto alla domanda prevedibile; che il regolamento (CEE) n. 1172/71 del Consiglio, del 3 giugno 1971, che stabilisce le norme generali relative agli aiuti all'ammasso privato di fibre di lino di canapa⁽³⁾, ha definito gli elementi principali che consentono di appurare l'esistenza di siffatto squilibrio, nonché il beneficiario;

considerando che la produzione comunitaria di fibre corte di lino e di fibre di canapa, nonché le importazioni prevedibili di tali fibre nella campagna in corso consentono di prevedere un aumento delle disponibilità rispetto alla campagna precedente;

considerando che la domanda di fibre da parte degli utilizzatori della Comunità e dei paesi terzi è diminuita negli ultimi mesi rispetto allo scorso anno; che tale situazione rischia di perdurare, data la crisi congiunturale dell'industria della filatura a secco del lino e dell'industria della carta, che costituiscono gli sbocchi principali di tali fibre;

considerando che da qualche tempo la situazione del mercato è caratterizzata da un netto ribasso dei prezzi di queste fibre; che questa tendenza discendente è destinata a persistere, visto il prevedibile andamento della domanda;

considerando che lo squilibrio del mercato è imputabile sostanzialmente alle cattive condizioni climatiche dell'estate 1987 che hanno determinato una resa anormalmente elevata di fibre corte di lino; che per il prossimo raccolto si può sperare una resa normale di tali fibre; che, in questa prospettiva e in ragione del prevedibile mantenimento delle superfici seminate, è lecito presupporre una diminuzione della produzione di fibre corte di lino per la

prossima campagna; che verso l'inizio della prossima campagna ci si può aspettare un ristabilimento dell'equilibrio tra le disponibilità di fibre corte di lino e la prevedibile domanda; che, visto che le fibre di canapa hanno gli stessi sbocchi, il ripristino dell'equilibrio esplicherà i suoi effetti positivi anche sul mercato di queste ultime fibre;

considerando che da un esame della situazione del mercato sommariamente descritta più sopra emerge che esiste uno squilibrio temporaneo tra le disponibilità di fibre di lino corte e di fibre di canapa e la loro domanda prevedibile; che è quindi necessario accordare aiuti all'ammasso privato di dette fibre, in virtù del regolamento (CEE) n. 1524/71 della Commissione, del 16 luglio 1971, relativo alle modalità di applicazione per quanto concerne gli aiuti all'ammasso privato di fibre di lino e di canapa⁽⁴⁾;

considerando che il quantitativo massimo per il quale possono essere conclusi contratti deve essere fissato tenendo conto della duplice necessità di decongestionare gradualmente il mercato e di semplificare la gestione amministrativa del regime di aiuti all'ammasso;

considerando che detto squilibrio temporaneo rischia di perdurare fino all'inizio della prossima raccolta; che occorre perciò fissare la durata di tali contratti a sei mesi;

considerando che, in determinate circostanze, la durata dei contratti esistenti può essere ridotta, a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera b) del regolamento (CEE) n. 1172/71; che è pertanto opportuno stabilire, oltre all'importo dell'aiuto da pagare nel caso che gli obblighi previsti nel contratto siano soddisfatti, i defalchi necessari in caso di riduzione della durata prevista dello stoccaggio;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il lino e la canapa,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli organismi d'intervento degli Stati membri produttori concedono un aiuto all'ammasso privato delle fibre corte di lino e di canapa di origine comunitaria, conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1524/71, nonché del presente regolamento.

⁽¹⁾ GU n. L 146 del 4. 7. 1970, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 377 del 31. 12. 1987, pag. 34.

⁽³⁾ GU n. L 123 del 5. 6. 1971, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU n. L 160 del 17. 7. 1971, pag. 16.